

KANONIKA

19

LA DISCIPLINA DELLA PENITENZA
NELLE CHIESE ORIENTALI

Atti del simposio tenuto presso il Pontificio Istituto Orientale
Roma 3-5 giugno 2011

E X T R A C T A

a cura di
G. Ruysen, S.J.



PONTIFICIO ISTITUTO ORIENTALE
PIAZZA S. MARIA MAGGIORE, 7
I-00185 ROMA
2013

SOMMARIO

G. RUYSSSEN, S.J., Prefazione	7
Sigle e abbreviazioni	9
M. J. KUCHERA, S.J., Indirizzo di saluto ai partecipanti	11
D. CECCARELLI MOROLLI, Il sacramento della penitenza nei <i>Sacri Canones</i> del primo millennio: uno sguardo alle fonti con qualche breve nota in margine	15
O. CONDORELLI, Dalla penitenza pubblica alla penitenza privata, tra occidente latino e oriente bizantino: percorsi e concezioni a confronto	29
P. LA TERRA, Cenni sulla disciplina penitenziale delle Chiese orientali cattoliche alla vigilia della codificazione moderna	89
M.-I. CRISTESCU, CIN, Il sacramento della penitenza nei sinodi romeni, <i>fontes iuris</i> per il <i>Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium</i>	99
F. MARTI, Questioni interrituali nell'amministrazione del sacramento della Penitenza nella previgente legislazione canonica	113
A. DOBOS, Penitenza e confessione nella storia e nella prassi delle Chiese antico-orientali	143
J. ABBASS, O.F.M. Conv., A Legislative History of CCEO Canons 718-736 on Penance	153
M. J. KUCHERA, S.J., Two Different Systems in Confessional Reservations <i>reservatio ratio censurae</i> and <i>reservatio ratione sui</i>	187
N. LODA, Le «reservationes absolutionis» <i>versus</i> (contro) le censure. Riflessioni comparative intorno all'efficacia dei due sistemi del diritto penale canonico e sacramentale nel nuovo «Corpus Iuris Canonici»	203
P. GEFAELL, Introduzione della «reservatio absolutionis» e cessazione automatica di essa (cc. 727, 729/CCEO)	285
J. KOWAL, S.J., La cessazione della riserva per “ <i>grave pœnitentis incommodum</i> ” (can. 729, 2°/CCEO)	297
L. SABBARESE, C.S., Procedura da seguire nel caso dei peccati e censure riservati alla Sede Apostolica con speciale riguardo alle confessioni latino-orientali	323
L. LORUSSO, O.P., Delitti commessi nella celebrazione del sacramento della penitenza: commento esegetico	339
P. SZABÓ, Coordinazione interecclesiale nell'amministrazione della penitenza. Questioni intra-cattoliche sorte dal possibile rimando dell'assoluzione sacramentale nel diritto orientale	357

Pablo Gefaell

INTRODUZIONE DELLA «RESERVATIO ABSOLUTIONIS» E CESSAZIONE AUTOMATICA DI ESSA (CC. 727, 729/CCEO)

In questa mia breve esposizione mi limiterò a trattare due argomenti che mi sono stati suggeriti. Già i professori Michael Kuchera e Natale Loda parlano dei due sistemi della riserva dei peccati: *ratione censurae* e *ratione sui*, mentre il mio contributo si riferisce soltanto all'introduzione e alla cessazione della riserva dei peccati *ratione sui*. Non tratterò della procedura da seguire per ottenere l'assoluzione dei peccati riservati, perché questo compete alla relazione del professor Luigi Sabbarese. Tenterò, infine, di non entrare troppo nell'argomento del professor Janusz Kowal, sulla cessazione automatica della riserva in caso di grave incomodo del penitente.

La mia esposizione si articola in tre punti. Il primo riguarda una necessaria seppur breve indicazione della natura e della nozione di questo istituto canonico. Nel secondo mi soffermerò su chi può introdurre la riserva, vale a dire, quale autorità possa riservare a sé o ad altri l'assoluzione di determinati peccati, e a quali condizioni. Il terzo punto riguarderà le ipotesi di cessazione automatica della riserva.

1. Nozione di "riserva dell'assoluzione"

La dottrina canonica ha sempre parlato in genere della "*casuum reservatio*", che è una nozione più ampia, comprendente sia la riserva dell'assoluzione di certi peccati (*reservatio peccati ratione sui*), sia la riserva della remissione di certe censure canoniche che impediscono a sua volta di assolvere dai peccati finché la censura non sia rimessa (*reservatio peccati ratione censurae*)¹.

La riserva dei peccati *ratione sui* non ha natura penale², anche se è vero

¹ «Reservatio est: Casus alicuius ad iudicium superioris avocatio. Casum heic accipio sive peccatum sive censuram» (I. D'Annibale, *Summula Theologiae Moralis, Pars. I: Prolegomena*, 4^a Ed., Ex Typographia Polyglotta Sacra Congregatio De Propaganda Fide, Romae 1896, 332, n° 338).

² «Finis *poenalis*, iure Codicis, a reservatione *peccati* est excludendus, licet penitenti gravamen imponat; nec reservatio ponitur inter poenas, nec puniuntur iure Codicis nisi delicta».

che essa impone al penitente un gravame con scopo medicinale. Possono esistere delitti basati su una condotta che costituisce anche un peccato riservato *ratione sui*, ma pena e riserva rimangono diversificati³.

La capacità di riserva dell'assoluzione è, perciò, una delle conseguenze della potestà più generale dei vescovi di riservarsi casi. Con tale atto, l'autorità competente restringe le facoltà del semplice sacerdote confessore, che non potrà assolvere validamente un certo tipo di peccati⁴. Quindi, la riserva si riferisce direttamente alle facoltà del confessore, non al penitente⁵. Una delle conseguenze logiche di questa affermazione è che il pellegrino, se si vuole confessare, è tenuto alle riserve di peccati stabilite nel territorio dove si trova⁶; o meglio — e soprattutto per territori con strutture giurisdizionali sovrapposte — il penitente sarà assolto o meno secondo le riserve a cui è tenuto il confessore (dal diritto proprio, comune o particolare). Questo può servire da criterio guida per trovare una risposta ai problemi sorti da eventuali confessioni tra penitenti e confessori appartenenti a diverse Chiese *sui iuris*, con diversa disciplina sui peccati riservati⁷.

(F.X. Wernz – P. Vidal, *Ius Canonicum - ad codicis normam exactum*, t. IV, vol. I, Romae 1934, 165, n° 141).

³ Per esempio, nel diritto orientale l'aborto procurato è un delitto che deve essere punito con la scomunica maggiore (c. 1450 § 2/CCEO), anche se nel foro esterno eventualmente non fosse stato punito, in quanto peccato esso rimarrà comunque riservato al vescovo eparchiale (c. 728 § 2/CCEO).

⁴ «*Avocatio*, ideo, vi et natura sua, coeret iurisdictionem inferiorum; nempe, ut casus reservatus subiciatur superioris iudicio, quippe graviori. (...) Ex his autem palam apparet, inferiores in reservatis *nilhil posse*; excepto mortis articulo, in quo omnis reservatio cessat». (D'Annibale, 332-333, n° 338).

⁵ Cfr. Wernz-Vidal, 164, n° 139; A. Blat, *Commentarium Textus Codicis Iuris Canonici*, Liber III, Pars I, 2ª Ed., Romae 1924, 255, n. 217; D. M. Prummer, *Manuale Iuris Canonici in usum scholarum*, 6ª Ed., Friburgi Brisgoviae 1933, 394, ecc.

⁶ Cfr. A. Vermeersch – J. Creusen, *Epitome Iuris Canonici – cum commentariis ad scholas et ad usum privatum*, t. II, Mechliniae – Romae – Brugis – Bruxellis 1922, 99, n° 172 che, come gli altri autori, riferisce una risposta della Pontificia Commissione del Codice del 24 novembre 1920 (cfr. AAS XII [1920] 575).

⁷ Come regola generale, la riserva dell'assoluzione dei peccati dipende dal luogo in cui il penitente si trova attualmente, invece l'assoluzione delle "censure" (delitti) dipende dal "luogo" in cui il penitente è incorso nella censura. «*Quoad locum in quo absolutio dari potest, aliud in peccatis, aliud in censuris iuris est. Nam in peccatis inspicitur locus, in quo absolutio datur; proinde, si in eo reservata sunt, absolvi nequeunt, licet in loco, ubi non erant reservata, fuerint admessa; et contra. In censuris respiciendus est locus, ubi censura contracta fuit: atque ideo absolvi non poterit in alia diocesi, tametsi nulla in ea vigeat censurae huiusmodi reservatio*» (D'Annibale, 334, n° 341). Perciò, applicando questo criterio ai casi "interecclesiali", se il penitente ha una censura riservata, la porta con sé ovunque e, quindi, non può essere assolto nemmeno da un confessore appartenente a una Chiesa *sui iuris* in cui quella censura non esista (per esempio, le pene *latae sententiae*). Invece, la riserva dei peccati limita le facoltà che il confessore ha ricevuto dal suo Gerarca/Ordinario del luogo e, quindi, ritengo che se (d'accordo col diritto della Chiesa latina) il confessore non ha limiti nelle sue facoltà di confessare,

Il diritto dei vescovi di riservarsi casi è stato affermato solennemente dal Concilio di Trento, Sessione 14, c. 11:

Se qualcuno dirà che i vescovi non hanno il diritto di riservarsi dei casi, se non in ciò che riguarda la disciplina esterna e che, quindi, la riserva dei casi non impedisce che il sacerdote possa assolvere validamente dai casi riservati, sia anatema⁸.

Riprenderemo tale affermazione conciliare nel paragrafo in cui tratteremo dell'autorità competente per riservare l'assoluzione.

Prima, occorre interrogarsi circa la natura giuridica dell'atto di riserva dell'assoluzione, perché questo servirà anche per sapere quale sia l'autorità competente per riservare l'assoluzione dei peccati. Anche se, a mio avviso, il tenore del c. 893 § 1/CIC 1917 sembrava suggerire la natura amministrativa di tale atto, pare comunque che si tratti di un atto normativo, giacché stabilisce una linea generale di condotta. Dunque, secondo il diritto orientale i casi riservati dovrebbero essere stabiliti tramite leggi, perché nel CCEO non si prevedono i decreti generali legislativi⁹. A questo riguardo, nonostante il Vescovo eparchiale possa stabilire una legge per la sua eparchia, il Patriarca invece non può fare leggi per tutta la Chiesa a cui presiede, giacché in essa la potestà legislativa compete unicamente al Sinodo dei Vescovi (c. 110 § 1/CCEO). Come vedremo, per la riserva dei peccati si richiede il consenso del Sinodo (c. 727/CCEO), ma ciò non significa che l'autore della riserva sia in ogni caso il Sinodo.

Per finire questo paragrafo è utile segnalare che tra i peccati riservati *ratione sui* esistono alcuni indicati dallo stesso diritto comune (riservati *a iure*) ed altri riservati da un atto dell'autorità ecclesiastica competente (riservati *ab homine*). I peccati riservati *a iure* sono quelli segnalati dal c. 728/CCEO, che non spetta a noi trattare qui. Ora ci soffermeremo invece sull'autorità competente per la riserva *ab homine*.

potrebbe assolvere un penitente di un'altra Chiesa *sui iuris* anche se si tratta di un peccato riservato nella Chiesa *sui iuris* del penitente.

⁸ «Si quis dixerit, episcopus non habere ius reservandi sibi casus, nisi quoad externam politiam, atque ideo casuum reservationem non prohibere, quominus sacerdos a reservatis vere absolvat: anathema sit» (H. Denzinger – P. Hünermann, *Enchiridion Symbolorum, Definitionum et Declarationum de Rebus Fidei et Morum*, Bologna 2000, n° 1711). Vedi anche le affermazioni del capitolo 7 (“De casuum reservatione”) della Sessione 14 (“Doctrina de sacramento paenitentiae”), secondo cui tale riserva riguarda la validità dell'assoluzione sacramentale: «È anche conforme all'autorità divina che questa riserva delle colpe abbia forza non solo nel governo esterno, ma anche dinanzi a Dio. (*Hanc autem delictorum reservationem, consonum est divinae auctoritati, non tantum in externa politia, sed etiam coram Deo vim habere*)». (Denzinger-Hünermann, n° 1687).

⁹ Cfr. c. 29/CIC (inesistente nel CCEO).

2. *Autorità competente per introdurre la riserva dell'assoluzione di certi peccati*¹⁰

Su questo punto possiamo, innanzitutto, far notare la netta diversità tra il Codice latino e quello orientale. Infatti, dal CIC 1983 è sparito ogni riferimento alla riserva dei peccati, mentre nel CCEO tale istituto esiste ancora (cc. 727-729/CCEO). Sappiamo che nel CIC 1917 la materia era regolata dai cc. 893-900/CIC 1917, ma durante la revisione del Codice pio-benedettino, nella sessione dal 20 al 25 giugno 1977 «il *Coetus de Sacramentis* si persuase completamente che la riserva dei peccati *ratione sui* non si dà più. Del resto, nessuna Conferenza episcopale l'ha chiesta»¹¹.

Tale diversità pone una domanda preliminare, non attinente al diritto orientale bensì a quello occidentale, ma che ritengo interessante. Se è sparito dal CIC 1983 l'istituto della riserva dei peccati, ciò significa che non possono esistere peccati riservati nella Chiesa latina? Si risponderà che il Romano Pontefice ovviamente può farlo, ma resta ancora la domanda: le autorità inferiori della Chiesa latina potrebbero pure oggi riservarsi l'assoluzione di certi peccati? A mio parere l'inesistenza di tale istituto nel CIC 1983 non si può interpretare a priori come una limitazione della potestà originaria dei vescovi.

La legislazione e la dottrina canonica tradizionale — e, di conseguenza, anche lo stesso c. 893/CIC 1917 — affermavano infatti che coloro che per potestà ordinaria possono concedere la facoltà di confessare possono anche (tranne il Vicario Capitolare e il Vicario Generale se non hanno mandato speciale) avocare alcuni casi al loro giudizio, limitando così la potestà dei sacerdoti loro sudditi per assolvere da tali casi¹². Come diceva l'opera

¹⁰ Le fonti storiche latine più antiche sulla riserva dei peccati rimandano al *Liber Sextus* delle Decretali (cfr. le fonti citate da Wernz-Vidal, 163, n° 138), mentre nei “Testi Iniziali” dei progetti dei canoni orientali si fa riferimento a fonti molto più moderne: quelle dei Sinodi delle Chiese orientali cattoliche tenuti nei secoli XVIII-XX e di alcune costituzioni di Benedetto XIV, ecc. Cfr. *Nuntia* 6 (1978) 70, cc. 137-139. Cappelletto, inoltre, afferma che le norme dell'istruzione del Sant'Ufficio del 13 luglio 1916 su questa materia riguardavano senza dubbio anche gli orientali. Cfr. F.M. Cappelletto, *Tractatus canonico-moralis de Sacramentis, vol. II: De Poenitentia, Appendix: De Ecclesiae orientalis disciplina*, ed. 5ª, Marietti 1953, 760, n° 749, 2.

¹¹ «VIII) *Coetus de Sacramentis* omnino sibi persuasum habuit peccatorum reservationum ratione sui amplius non dari. Ceterum nulla Episcoporum Conferentia eam quaesivit. Falsa delatio confessoris est unicum exemplum reservationis peccati rationi sui in iure Ecclesiae universali Codicis» (*Recognitio Schematis [1975] Sessio II, 20-25 iunii 1977, Sintesi delle osservazioni generali degli organi di consultazione. Titolo IV: De Sacramento Poenitentiae*, in *Communicationes* 10 [1978] 49). Anche se non è stato pubblicato, è noto che nella Sessione IX del PCCICR (13-17 marzo 1972) si era presentato un primo *Textus canonum De Poenitentiae* (27 canoni), e da allora la Commissione aveva cominciato a discutere su di essi: cfr. “*Synthesis generalis laboris PCCICR*”, in *Communicationes* 28 (1996) 215.

¹² C. 893/CIC 1917: «§ 1. Qui ordinario iure possunt audiendi confessiones potestatem

di Wernz-Vidal usando la terminologia dell'epoca, è patente *ex natura rei* che chi può concedere la giurisdizione può anche limitarla, a meno che il diritto comune non glielo proibisca¹³. E qui bisogna sottolineare che il diritto comune non proibisce ai vescovi di riservarsi l'assoluzione di peccati. Prima del Concilio Vaticano II potrebbe forse pensarsi che, se la Suprema autorità non concedeva esplicitamente una facoltà ai vescovi, essi non godevano di tale competenza, ma l'obsoleto sistema delle "concessioni" di giurisdizione ai vescovi è ormai superato, e lo stesso CIC 1983 riconosce che «compete al Vescovo diocesano nella diocesi affidatagli tutta la potestà ordinaria, propria e immediata che è richiesta per l'esercizio del suo ufficio pastorale, fatta eccezione per quelle cause che dal diritto o da un decreto del Sommo Pontefice sono riservate alla Suprema oppure ad altra autorità ecclesiastica» (c. 381 § 1/CIC). Inoltre, sarebbe temerario contraddire il summenzionato anatema del canone 11 della Sessione 14 del Concilio di Trento (vedi sopra, n° 1).

Tornando alla disciplina orientale, sembra utile analizzare il processo di redazione del canone sull'autorità competente per riservare peccati *ratione sui*.

Nei "Testi Iniziali" sul sacramento della Penitenza¹⁴ — sorprendentemente — il primo canone proponeva:

Can. 137 (cfr. CIC cann. 893, 895-899): Peccata ratione sui reservare uni Apostolicae Sedi competit, suppressa quavis contraria lege vel consuetudine.

Non si capisce perché si sia proposto di stabilire la Sede Apostolica come *unica* autorità competente per riservare peccati *ratione sui*, sopprimendo addirittura qualsiasi legge o consuetudine contraria. Come base per la proposta, si indicavano i cc. 893, 895-899 del CIC [1917], ma in verità tali canoni non stabilivano affatto la Sede Apostolica come unica competente

concedere aut ferre censuras, possunt quoque, excepto Vicario Capitulari et Vicario Generali sine mandato speciali, nonnullos casus ad suum avocare iudicium, inferioribus absolvendi potestatem limitantes. § 2. Haec avocatio dicitur "reservatio" casuum. § 3. Quod attinet ad reservationem censurarum, servetur praescriptum Can. 2246, 2247».

Nell'ambito dei religiosi, il c. 896/CIC 1917 stabiliva che: «Inter Superiores religionis clericalis exemptae unus Superior generalis, et in monasteriis sui iuris Abbas, cum proprio cuiusque Consilio, peccata, ut supra, subditorum reservare possunt, firmo praescripto Can. 518, § 1, 519».

¹³ «Potestas reservandi peccata. Hanc habent qui ordinario iure concedere possunt potestatem audiendi confessiones. [...] Id autem est ex natura rei, cum is qui potest iurisdictionem concedere, eam valeat restringere seu limitare nisi iure communi prohibeatur» (Wernz-Vidal, 165, n° 142). Così anche Vermeersch-Creusen, 99, n° 173. In quest'ambito, oggi non si usa il termine "giurisdizione" bensì "facoltà", ma la sostanza è la stessa.

¹⁴ Cfr. *Nuntia* 6 (1978) 70.

per riservare, bensì — come abbiamo già visto — il can. 893 affermava la competenza degli Ordinari e i cc. 895-899 stabilivano — è vero — alcune restrizioni per fare tale riserva (che vedremo in seguito), ma non la escludevano. Di fatto, nel 1953 Padre Cappello, parlando della corrispondente disciplina orientale, affermava chiaramente che «il Patriarca può riservarsi casi, con censura o no, per tutto il patriarcato; i Vescovi, invece, per la loro rispettiva diocesi»¹⁵.

Inoltre, quei “Testi Iniziali” pubblicati su *Nuntia* sono corredati dalle fonti, che pretendono di rimandare alle disposizioni di alcuni sinodi particolari orientali celebrati tra il XVIII secolo e l’inizio del XX¹⁶. Tuttavia — stranamente — nessuno dei sinodi citati aveva stabilito la competenza esclusiva della Sede Apostolica, anzi, essi indicavano chiaramente che il Patriarca e i Vescovi eparchiali potevano riservarsi peccati¹⁷. La proposta del c. 137 (TI) appariva in contrasto con il dovuto rispetto del principio di sussidiarietà che è uno dei criteri guida per la nuova codificazione orientale¹⁸. Le relative discussioni del *Coetus* non sono state ancora pubblicate, ma quel che è certo è che la proposta del c. 137 (TI) scomparve totalmente nei progetti successivi¹⁹.

Infatti, già nel c. 722 dello schema del 1986 si stabiliva sostanzialmente ciò che contiene il canone promulgato (c. 727/CCEO):

In alcuni casi, per provvedere alla salvezza delle anime, può essere opportuno limitare la facoltà di assolvere dai peccati e di riservarla a una determinata autorità; questo però non può essere fatto se non col consenso del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale o del Consiglio dei Gerarchi o della Sede Apostolica.

¹⁵ «Patriarcha potest casus sibi reservare, cum censura aut sine, pro toto patriarchatu; Episcopi, contra, pro sua quisque dioecesi» (Cappello, 760, n° 749, 3).

¹⁶ Le fonti indicate erano: «FONTES: Syn. Armenorum a. 1911, 477-479; Syn. Alexandrinorum Coptorum, a. 1898, sect. II, cap. III, art. V, De peccatis reservatis; Syn. Zamostensis Ruthenorum, a. 1720, tit. III, § 5; Syn. Sciarfensis Syrorum, a. 1888, cap. V, art. VII, De peccatis reservatis; cap. VII, art. III, 6, 15» (*Nuntia* 6 (1978) 70).

¹⁷ Basta vedere, ad esempio, ciò che aveva stabilito il Sinodo alessandrino dei Copti dell'anno 1898: «1° Patriarcha, cum iurisdictionem in totum Patriarchatum suum habeat, ius habet quaedam peccata reservandi pro toto suo patriarchatu. 2° Hoc idem ius Episcopis omnibus in sua cuique dioecesi competit, pro illis in subditos tradita supra reliquos inferiores sacerdotes auctoritate» (citato da Cappello, 761).

¹⁸ «Ciò che i Vescovi singoli possono fare nelle diocesi loro affidate non sia detratto alla loro potestà poiché la loro “potestà, della quale usufruiscono singolarmente in nome di Cristo, è propria, ordinaria ed immediata benché il suo esercizio sia in ultima istanza sottoposto alla suprema autorità della Chiesa e, entro certi limiti, in vista dell'utilità della Chiesa e dei fedeli, possa essere circoscritto” (LG n° 27)» (*Nuntia* 3 (1976) 6-7).

¹⁹ Nei relativi canoni dello schema del 1986 non esiste più alcun accenno alla competenza esclusiva della Sede Apostolica per riservare peccati. Cfr. *Nuntia* 24-25 (1987) 134, cc. 722-725.

Come si vede non si nega la possibilità che un vescovo eparchiale possa riservare peccati nella sua eparchia, anche se per farlo egli dovrà ottenere il consenso del corpo episcopale della sua Chiesa *sui iuris* o della Sede Apostolica. La necessità del consenso del Sinodo dei Vescovi o del Consiglio dei Gerarchi — a mio avviso — è stata mal interpretata. Infatti, nel commento dei professori di Salamanca al c. 727/CCEO si afferma:

La difficoltà di discipline discordanti in una materia tanto delicata rimane ammorbidita dal fatto che la riserva si stabilisce per tutta la Chiesa *sui iuris* e con l'attuazione collegiale dei Vescovi.²⁰

Tuttavia, in verità il canone non stabilisce che ogni riserva debba esser fatta necessariamente per l'intera Chiesa *sui iuris*, bensì che ogni autorità (Vescovo eparchiale, Patriarca, Metropolita *sui iuris*, ecc.) che voglia stabilire una riserva valida per il suo ambito di competenza, deve comunque ottenere il consenso del corpo episcopale della propria Chiesa *sui iuris*. Certamente, la necessità di tale consenso rende davvero complicata la possibilità di fare una riserva solo a livello eparchiale, ma penso che non sia esclusa²¹. Va ricordato che nel c. 895 CIC/1917 si stabiliva:

Gli Ordinari dei luoghi non riservino peccati, a meno che — discussa la cosa nel Sinodo diocesano oppure, fuori dal Sinodo, sentito il Capitolo cattedrale nonché alcuni tra i più prudenti e provati sacerdoti con cura di anime — fosse comprovata la vera necessità o utilità della riserva²².

Vale a dire, nella Chiesa latina, a quell'epoca l'Ordinario del luogo per riservarsi peccati non aveva bisogno del consenso di nessuno, bensì solo del consiglio di certe persone all'interno della propria diocesi. Ora, invece, il CCEO esige di coinvolgere nella decisione i vescovi della Chiesa *sui iuris*, probabilmente per evitare l'uso indiscriminato delle riserve.

Infatti, la disciplina tradizionale ha sempre voluto indicare dei limiti ra-

²⁰ «La dificultad de disciplinas dispares en materia tan delicada queda amortiguada por el hecho de que la reserva se establece para toda la Iglesia *sui iuris* y con la actuación colegial de los Obispos» (*Sub can. 727*, in Aa. Vv., *Código de Cánones de las Iglesias orientales, Edición bilingüe comentada por los profesores de la Facultad de Derecho Canónico de la Pontificia Universidad de Salamanca*, B.A.C., Madrid 1994). La traduzione italiana è mia.

²¹ Anche se potrebbe apparire come un gesto di poco spirito di comunione, il vescovo eparchiale potrebbe evitare il Sinodo ricorrendo alla Sede Apostolica.

²² C. 895/CIC 1917: «Locorum Ordinarii peccata ne reservent, nisi, re in Synodo dioecessana discussa, vel extra Synodum auditis Capitulo cathedrali et aliquot ex prudentioribus ac probatoribus suae dioecesis animarum curatoribus, vera reservationis necessitas aut utilitas comprobata fuerit». Inoltre, per i Superiori religiosi competenti a riservare peccati dei loro sudditi, il c. 896/CIC 1917 stabiliva una norma simile, richiedendo l'intervento del proprio Consiglio.

gionevoli all'autorità ecclesiastica che volesse riservarsi l'assoluzione di certi peccati. Per esempio, nel CIC 1917 si potevano individuare questi limiti:

- a) La riserva doveva stabilirsi soltanto in pochi casi determinati (tre o quattro), esterni, più gravi ed "atroci"²³.
- b) Essa dovrebbe essere temporanea, finché si riesca ad estirpare il vizio e restaurare la disciplina²⁴.
- c) Non si doveva fare riserva dei peccati *ratione sui* che fossero già puniti con una "censura" riservata, oppure normalmente anche quelli che sono puniti *ipso iure* con censura, anche se non riservata²⁵.

Visto che il CCEO, invece, non ha stabilito alcun limite oggettivo alla capacità di riservare peccati, sembra opportuno che ci sia almeno questo controllo soggettivo da parte del Sinodo sulla ragionevolezza di una specifica riserva di assoluzione. Infatti, riguardo al c. 722 dello schema del 1986 [= c. 727/CCEO] un Membro della Pontificia Commissione per la Revisione del CICO (PCCICOR) domandò «se il Sinodo dei Vescovi possa limitare il potere episcopale di un Vescovo "sans aucunes considération pénitentielle"», e la risposta del *Coetus* fu: «R. Data la gravità della materia è necessaria il consenso del Sinodo dei Vescovi»²⁶.

3. *Ipotesi di cessazione automatica della riserva dell'assoluzione dei peccati*

La trattazione dei singoli peccati riservati non è compresa nel tema a me assegnato. Quindi, passo ora a considerare sinteticamente in quali circostanze la riserva di assoluzione perda ogni valore²⁷.

²³ «Casus reservandi sint pauci omnino, tres scilicet vel, ad summum, quatuor ex gravioribus tantum et atrocioribus criminibus externis specificè determinatis;» (c. 897/CIC 1917 prima parte). Infatti, lungo la storia ci furono parecchi abusi da parte di vescovi troppo zelanti che stabilivano innumerevoli riserve di peccati. Per esempio, López Illana riferisce 50 peccati riservati nelle diocesi dipendenti dalla Corona spagnola, e per lo più diversi da regione a regione. Cfr. F. López Illana, "Pecados reservados en el Derecho particular anterior al Código en las diócesis que pertenecieron a la Corona española", in *Revista Española de Derecho Canónico* 10 (1955) 113-133.

²⁴ «[...] Ipsa vero reservatio ne ultra in vigore maneat, quam necesse sit ad publicum aliquod inolitum vitium exstirpandum et collapsam forte christianam disciplinam instaurandam» (c. 897/CIC 1917 seconda parte).

²⁵ «Prorsus ab iis peccatis sibi reservandis omnes abstineant quae iam sint Sedi Apostolicae etiam ratione censurae reservata, et regulariter ab iis quoque quibus censura, etsi nemini reservata, a iure imposita sit» (c. 898/CIC 1917).

²⁶ PCCICOR, "Le osservazioni dei membri della Commissione allo 'Schema Codicis Iuris Canonici orientalis' [1986] e le Risposte del 'Coetus de expansione observationum' — Risposte alle osservazioni particolari, can. 722", in *Nuntia* 28 (1989) 96.

²⁷ Come ho detto all'inizio, non entrerò nei dettagli del "grave incomodo" (c. 729 n° 2/ CCEO), studiato dal professor Kowal.

Tranne le circostanze di cessazione automatica previste dal c. 729/CCEO, bisogna premettere che, trattandosi di una limitazione dei diritti del fedele (di ricevere i sacramenti) e di una limitazione delle facoltà del confessore, la riserva dell'assoluzione dei peccati va sottoposta a interpretazione stretta (c. 1500/CCEO – c. 18/CIC). Inoltre, gli autori classici affermavano che, in caso di dubbio — positivo o negativo, di fatto o di diritto — la riserva cessa automaticamente, sia perché odiosa sia perché in caso di dubbio è meglio stare per la condizione di chi possiede un diritto (del confessore e del penitente) e, infine, perché in caso di dubbio di diritto la legge non obbliga²⁸.

La maggioranza degli autori ritiene che la riserva rimane in vigore anche se il confessore non conosce l'esistenza della riserva e, quindi, l'assoluzione sarebbe invalida²⁹. Anzi, la riserva non cessa neppure se il penitente ignora l'esistenza della riserva dei peccati che vuole confessare³⁰, perché «non per questo [vale a dire, non per l'ignoranza] il sacerdote riceve la potestà di assolverlo»³¹. Per tale motivo — dice Alonso Lobo — l'ignoranza non fu inclusa nel CIC 1917 tra le cause di cessazione automatica³².

D'altra parte, nel 1959 Navarrete scriveva che l'opinione unanime degli autori è a favore della cessazione della riserva nel caso in cui il penitente abbia ommesso in buona fede un peccato riservato *ratione sui*, confessandosi con un sacerdote che ha la potestà di assolvere peccati riservati³³. A me comunque pare un'ipotesi un po' troppo ricercata e difficilmente verificabile.

Passiamo dunque a vedere ciò che ora stabilisce il c. 729/CCEO sulla cessazione automatica:

²⁸ Cfr. D'Annibale, 335, n° 342.

²⁹ Comunque, D'Annibale afferma che il penitente che in buona fede abbia ricevuto tale assoluzione «non esse inquietandum» (*Ibid.* 335-336, n° 343 e nota 37 in fine). Alonso Lobo precisa che i peccati sarebbero perdonati soltanto indirettamente (non sacramentalmente) e perciò, se il penitente venisse a sapere dell'invalidità della confessione, avrebbe l'obbligo di confessarli più tardi in modo dovuto. Cfr. A. Alonso Lobo, *Commento ai cc. 893-900 [CIC 1917]*, in A. Alonso Lobo – L. Miguélez Domínguez – S. Alonso Morán, *Comentario al Código de Derecho Canónico*, B.A.C., Madrid 1953, 309-318 [qui 310].

³⁰ Per esempio, un forestiero che non conosce le riserve stabilite nel luogo dove si trova di passaggio, oppure perché l'esistenza della riserva è stata mal divulgata, ecc.

³¹ «Non por esto recibe el sacerdote la potestad de absolverlos» (Alonso Lobo, 310).

³² Cfr. Alonso Lobo, 310.

³³ «Sententia unanimes affirmat cessationem reservationis peccati reticiti bona fide in confessione facta apud confessarium potestatem habentem in reservata» (U. Navarrete, *De cessazione reservationis peccati ratione sui reservati bona fide in confessione reticiti*, in *Periodica de Re Canonica* 48 [1959] 494-523 [qui 498]). Navarrete inoltre affermava che, se non per altro, almeno per consuetudine plurisecolare tale prassi era da considerarsi diritto vigente, perciò sarebbe stato utile che il CIC 1917 lo avesse detto esplicitamente, e proponeva di introdurlo nel futuro Codice. Cfr. *ibid.*, 523. In quest'articolo, Navarrete presenta le opinioni dei moralisti classici e di molti altri autori.

Qualsiasi riserva di assoluzione dal peccato perde ogni valore:

1° se si confessava un malato che non può uscire di casa o un fidanzato/ta per celebrare il matrimonio;

2° se, a giudizio prudente del confessore, la facoltà di assolvere non può essere chiesta all'autorità competente senza un grave disagio del penitente o senza pericolo di violazione del sigillo sacramentale;

3° fuori dei confini del territorio nel quale l'autorità che ha posto la riserva esercita la potestà.

Comparando questo canone con il precedente c. 900/CIC 1917³⁴, si constatano due omissioni:

a) È sparita la clausola secondo cui la riserva cessava quando, avendo chiesto all'autorità competente la facoltà di assolvere un determinato caso, l'autorità l'avesse denegata (c. 900 n. 2°/CIC 1917). Questa clausola si inseriva per evitare ingiusti dinieghi e perché il confessore era la persona migliore per giudicare se il penitente meritasse l'assoluzione e per valutare se lo stesso fatto di aver inoltrato la petizione all'autorità avesse già ottenuto la finalità della riserva³⁵. Tuttavia, la ragione addotta per togliere tale clausola dal canone del CCEO fu che «l'autorità sempre concede questa facoltà "si debite petitur"»³⁶.

b) Non si accenna più al fatto che per ottenere l'assoluzione sia legittimo andare anche *ex professo* fuori del territorio dell'autorità riservante (c. 900 n°3/CIC 1917 in fine). Tuttavia ciò non significa che non si possa fare, bensì che è evidente.

Bisogna dire che un membro della PCCICOR riteneva che le norme sulla cessazione automatica della riserva «mentre rendono facile ottenere l'assoluzione dei peccati riservati, rendono del tutto inutile nella pratica la riserva di tali peccati»³⁷. Era lo stesso membro che desiderava la reintroduzio-

³⁴ C. 900/CIC 1917: «Quaevis reservatio omni vi caret: 1° Cum confessionem peragunt sive aegroti qui domo egredi non valent, sive sponsi matrimonii ineundi causa; 2° Quoties vel legitimus Superior petitum pro aliquo determinato casu absolventi facultatem denegaverit, vel, prudenti confessarii iudicio, absolventi facultas a legitimo Superiore peti nequeat sine gravi poenitentis incommodo aut sine periculo violationis sigilli sacramentalis; 3° Extra territorium reservantis, etiamsi dumtaxat ad absolutionem obtinendam poenitens ex eo discesserit».

³⁵ «For the confessor is the best [to] judge whether the persons are deserving of absolution and authority has been safeguarded by the petition» (Chas. Augustine, *A Commentary on the New Code of Canon Law [1917]*, vol. IV, Herder, St. Louis (Mo) – London (W.C.) 1920). Quando parla di salvaguardare l'autorità si riferisce alla finalità delle riserve dei peccati: i.e., far sì che il dovere di ricorrere all'autorità ecclesiastica aiuti il peccatore a rendersi conto della gravità del peccato.

³⁶ *Nuntia* 28 (1989) 98. Nel c. 138 dei Testi Iniziali non c'era tale clausola (cfr. *Nuntia* 6 [1978] 70), ma comparve nello schema del 1986 (cfr. *Nuntia* 24-25 [1987] 134, c. 724, 2°), probabilmente mutuata dal c. 900/CIC 1917.

³⁷ *Nuntia* 28 (1989) 97.

ne nel CCEO delle pene *latae sententiae*, perché più efficaci³⁸. Non entro nell'argomento della comparazione tra il sistema delle pene *latae sententiae* e quello dei peccati riservati *ratione sui*; tuttavia, vorrei semplicemente mettere in evidenza che tale disciplina orientale si dimostra più severa di quella latina. Infatti, nella disciplina latina, quando esiste una circostanza attenuante, il reo non è tenuto alla pena *latae sententiae* (c. 1324 §3/CIC), e perciò non esiste alcun ostacolo affinché il semplice confessore assolva dal peccato; mentre, nella disciplina orientale, pur esistendo una circostanza attenuante, il peccato esiste, e perciò continua ad essere riservato. L'incertezza di essere incorso o meno in pena *latae sententiae* è un problema frequente in confessionale; invece la maggior severità della disciplina orientale è almeno più certa.

Facciamo un ultimo commento sulla cessazione automatica. È noto che — nella disciplina latina — quando il confessore assolve in foro interno *in urgentioribus* dalla scomunica o dall'interdetto *latae sententiae* deve imporre al penitente l'onere di ricorrere entro un mese all'autorità competente sotto pena di ricadere nella censura; e ciò si può fare attraverso lo stesso confessore (c. 1357/CIC). Tuttavia, il problema per il penitente è di ritrovare lo stesso confessore un mese dopo! Invece nella disciplina orientale, se esistono le circostanze in cui la riserva del peccato ha perso ogni valore, il penitente è assolto dal peccato in modo assoluto e non deve ricorrere all'autorità né ritornare dal confessore che lo ha assolto³⁹. Questo — a mio avviso — evita molti problemi di coscienza.

Fin qui ho trattato dello specifico argomento dell'introduzione della riserva dei peccati e della sua cessazione automatica.

4. Alcune osservazioni su altri aspetti della disciplina sui peccati riservati

Prima di finire, vorrei sottolineare alcuni particolari della disciplina della riserva dell'assoluzione di peccati, pur se non riguardanti in modo diretto lo specifico argomento assegnatomi dagli organizzatori di questo Convegno.

In primo luogo, può stupire che nel CCEO non si preveda l'esistenza dell'ufficio di penitenziere eparchiale. È vero che nel Codice orientale non

³⁸ Cfr. *ibid.*

³⁹ Ciò era già segnalato da Wernz-Vidal: «Cessatio reservationis. Dantur casus, in quibus reservatio ex ipsa iuris communis dispositione cessat absque ullo actu Praelati reservantis; cuius cessationis is est effectus, ut perinde illud peccatum a communi confessario absolvi possit, ac si numquam fuisset reservatum; nec in poenitente ita absoluto ulla remanet obligatio aut iterandi peccati confessionem aut recurrendi ad Superiorem ut mandata recipiat» (Wernz-Vidal, 167, n. 145).

si sono volute stabilire norme sul capitolo dei canonici, perché si tratta di un'istituzione di tradizione latina. Ovviamente, con l'omissione dei canoni sul capitolo dei canonici, nel CCEO si è omesso anche la norma sul canonico penitenziere (c. 508 §1/CIC). Tuttavia, nel CCEO nemmeno si prevede che in assenza di capitolo di canonici l'incarico di penitenziere sia svolto da un altro sacerdote (c. 508 §2/CIC). Forse si pensava che, vista l'assenza di pene *latae sententiae* nella disciplina orientale, tale ufficio non avrebbe più senso. Ma non è così. Infatti, mi domando se i peccati riservati al Vescovo eparchiale debbano necessariamente essere personalmente assolti da lui, oppure non sarebbe più logico che egli possa costituire un ufficio analogo a quello di penitenziere. Penso che quest'ultima soluzione sarebbe la più ragionevole. È vero che l'autorità riservante potrebbe anche delegare ad altri sacerdoti la facoltà di assolvere i peccati riservati, senza stabilire un ufficio, ma se tale concessione fosse data a troppi confessori verrebbe meno la stessa ragion d'essere della riserva⁴⁰.

Un'altra riflessione: in modo molto simile a ciò che succede nei peccati riservati, anche nel diritto latino esiste una circostanza in cui le facoltà del confessore risultano limitate *a iure*, causando l'invalidità dell'assoluzione. Si tratta del tentativo di assoluzione del complice in peccato contro la castità (c. 977/CIC e c. 730/CCEO)⁴¹.

Infine, mi stupisce anche che il peccato di *sollicitatio ad turpia* sia punito soltanto con una pena *ferendae sententiae*, sia nel CIC (c. 1387) che nel CCEO (c. 1458), e che non abbia nemmeno la riserva dell'assoluzione dal peccato. Forse oggi è uno dei casi in cui le autorità inferiori potrebbero stabilirlo come peccato riservato *ratione sui*.

In questo momento storico in cui gli scandali hanno scosso la Chiesa, il Romano Pontefice ha deciso di rivedere tutto il sistema penale canonico. Sulla stessa scia, forse potrebbe servire anche la riscoperta dell'istituto dei peccati riservati *ratione sui*, persino nella Chiesa latina.

⁴⁰ Cfr. Alonso Lobo, 316.

⁴¹ La differenza tra le due discipline è che nel diritto latino tale comportamento costituisce un delitto punito con la scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica (c. 1378 §1/CIC), invece nel diritto orientale, l'azione è un delitto che dovrà essere punito nel foro esterno con la scomunica maggiore *ferendae sententiae* (c. 1457/CCEO) mentre, nel foro interno, è un peccato riservato alla Sede Apostolica (c. 828 §1, n° 2/CCEO).